

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3931

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori MELONI, RIGO e MARINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1999

---

Modifiche all’articolo 87 della Costituzione

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge di revisione costituzionale è volta ad attribuire al Capo dello Stato la facoltà di disporre il differimento temporaneo delle elezioni politiche e amministrative e dei *referendum*, nel caso in cui sopraggiungano eventi calamitosi di particolare gravità o si verifichi il coinvolgimento del Paese in un evento bellico.

Quanto alle modalità di esercizio di questo nuovo, delicato, potere, la proposta prevede che il Capo dello Stato - in analogia a quanto prescritto relativamente allo scioglimento anticipato delle Camere - debba preventivamente sentire il parere dei Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

La *ratio* dalla quale la proposta discende è che, quando vengano a verificarsi vicende gravi che turbino l'ordinaria vita civile del Paese - individuate tassativamente in gravi eventi calamitosi o vicende belliche (per questi ultimi, anche in assenza di dichiarazione dello stato di guerra) sia più che opportuno differire lo svolgimento delle operazioni di voto ad un momento successivo, quando si siano ripristinate le condizioni di normalità. Il differimento è palesemente finalizzato a dare effettiva tutela alla libertà di voto e a consentire ai cittadini di esercitare il loro diritto elettorale in condizioni idonee atte, tra l'altro, a contrastare gli allarmanti fenomeni di astensionismo che si sono registrati negli ultimi anni.

È opportuno evidenziare che l'attuale normativa, di rango tanto costituzionale quanto ordinario, pur presentando margini di elasticità nella fissazione della data delle elezioni, non consente di far fronte adeguatamente alla sopravvenienza di eventi straordinari e imprevedibili.

La nostra proposta attribuisce il delicato potere di accertare quando si verifichino le condizioni che richiedano il differimento, e di stabilire la misura del differimento al solo organo - il Capo dello Stato - che, per la sua veste suprema di rappresentante della Nazione e di garante della Costituzione, può assicurarne un esercizio *super partes*, col necessario raccordo col Parlamento, attraverso i Presidenti di Senato e Camera.

Abbiamo scelto di non predeterminare la durata del differimento, che deve essere necessariamente la più breve possibile e deve essere ragguagliata alla gravità della situazione emergenziale, per lasciare la sua determinazione alla prudente valutazione del Capo dello Stato.

Va chiarito, infine, che il nuovo potere presidenziale di differimento comporta l'esigenza di introdurre adeguati raccordi nell'ambito della legislazione ordinaria concernente le elezioni politiche, quelle regionali e locali, il *referendum*.

La presente proposta vuole rappresentare un contributo all'apertura di un dibattito su un tema delicato e rilevante, che non può restare trascurato ed eluso.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

**Art. 1.**

1. All'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Può, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, disporre il differimento dello svolgimento di elezioni politiche, regionali, amministrative o di *referendum*, nel caso di calamità di particolari gravità o di coinvolgimento dell'Italia in eventi bellici».

